

TI_GERICHTE 60.2003.205 vom 9. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.205

FR: TI_GERICHTE 60.2003.205 du 9 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2003.205 del 9 marzo 2010

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari.
amministrazione infedele. violazione della LF contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl).

Erwägungen

E. 1

. 1.1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indiziati. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 1.2

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari. La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

E. 2.1

Circa l'ipotesi di reato di cui all'art. 23 LCSl - secondo cui è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a CHF 100'000.-- chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 - l'istante invoca erroneamente il principio generale della disposizione di cui all'art. 2 LCSl (cfr. istanza di promozione dell'accusa 23/24.6.2003, p. 9 e 10), da cui scaturiscono tuttavia soltanto pretese civili e da cui vengono escluse sanzioni penali, non essendo questa norma inglobata nell'art. 23 LCSl (cfr. C. BAUDENBACHER, *Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG)*, Basel / Genf / München 2001, n. 12 e nota a piè di pagina 22 ad art. 23 ss. LCSl).

E. 2.2

L'istante assevera inoltre che i querelati, tra cui anche _____ PI 1, avrebbero “ (...) cercato di creare confusione (art. 3d LCSl, recte: art. 3 lit. d LCSl) , avrebbero “ (...) dato indicazioni inesatte e fallaci ai sensi dell'art. 3b LCSl (recte: art. 3 lit. b LCSl) , favorendo in questo modo indebitamente la concorrente _____ ” e avrebbero “ (...) inoltre pregiudicato la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita sleali ”, commettendo “ (...) i reati specifici di cui all'art. 4b e c LCSl (recte: art. 4 lit. b e lit. c LCSl)” (istanza di promozione dell'accusa 23/24.6.2003, p. 10). Sostiene pure che “ come se non bastasse, i querelati hanno violato importanti segreti di affari, a cui erano viceversa tenuti per contratto e per legge (art. 6 LCSl) ” (cfr. istanza di promozione dell'accusa 23/24.6.2003, p. 10), senza tuttavia indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati e senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa. Per questo motivo l'istanza è da dichiararsi irricevibile, senza esame del merito. Ne consegue che il decreto impugnato non può che essere tutelato in merito a queste ipotesi di reato. La questione della tempestività della querela sollevata dall'istante può quindi restare indecisa (cfr. istanza di promozione dell'accusa 23/24.6.2003, p. 6 ss.).

E. 3.1

Il reato di cui all'art. 158 CP - secondo cui è punito per amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga - presuppone, tra l'altro, che l'autore agisca intenzionalmente o con dolo eventuale (cfr. decisione TF 6S.205/2004 del 16.8.2004 e rif.; BSK StGB II - M. A. NIGGLI, Basilea 2003, n. 115 e 116 ad art. 158 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, *Schweizerisches Strafrecht*, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 19 n. 18; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, *Strafrecht III*, 8. ed., Zurigo 2003, p. 257; B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume I, Berna 2002, n. 13 ad art. 158 CP; S. TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar*, 2. ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 158 CP). L'istante a questo riguardo asserisce che “ nel caso concreto questa condizione non ha nemmeno bisogno di essere discussa in quanto è di cristallina evidenza la volontà del sig. PI 1 di arrecare danno all'attività economica della vittima ”, asserendo contestualmente che “ le sue dichiarazioni durante la riunione avvenuta il medesimo giorno del licenziamento da IS 1 e la conseguente premeditazione nell'organizzare lo spostamento della clientela, non lasciano alcun dubbio riguardo alla intenzionalità del comportamento dell'autore ” e che “ la consapevolezza di arrecare un danno economico era sicuramente presente, a tal punto, da esserne l'obbiettivo principale ” (istanza di promozione dell'accusa 23/24.6.2003, p. 13 e

14). A torto.

E. 3.2

Dagli atti risulta che _____, sentito in qualità di teste dinanzi alla polizia il 22.10.2002 ed operativo presso la IS 1 nella succursale del Cantone Ticino come impiegato dal 1996, ha asserito che il medesimo giorno in cui è stato licenziato _____ PI 1 sarebbe stato da lui convocato, unitamente ad altri colleghi, presso la _____, dove il denunciato avrebbe trovato un posto di lavoro (cfr. AI 7, verbale d'interrogatorio 22.10.2002, p. 1 e 2). Ha poi in particolare asserito che “davanti a PI 1 e al direttore PI 3 ci veniva fatta una proposta di lavoro. Entrambi ci chiedevano di lasciare la IS 1 per lavorare alle dipendenze della _____”, che “anche quella sera PI 1 aveva espresso chiaramente il suo modo di agire nei confronti della IS 1, nel senso che avrebbe portato via il suo pacco clienti per utilizzarlo presso la _____”, di aver “(...) fatto un'indagine sui nostri clienti e mi ero reso conto che non tutti sarebbero stati disposti ad abbandonarci per andare alla _____”, che “è vero che da quando PI 1 lavora presso la _____, la IS 1 ha risentito della sua partenza” e che “malgrado ciò la succursale lavora bene lo stesso” (AI 7, verbale d'interrogatorio 22.10.2002, p. 2 e 3). _____, che ha lavorato alle dipendenze della IS 1 come dichiarante dal mese di luglio 1999 fino al 30.8.2002 e pure sentito come teste dinanzi alla polizia, ha affermato di essere stato convocato alcuni giorni dopo il licenziamento del qui denunciato “(...), tramite _____, (...) con i colleghi _____, _____, PI 2 e _____ presso la _____”, ove erano presenti il direttore PI 3 e _____ PI 1 (AI 7, verbale d'interrogatorio 22.10.2002, p. 1 e 2). Ha inoltre asserito che “in quell'occasione ho saputo che PI 1 sarebbe andato a lavorare dalla _____ e che voleva allargare il team di lavoro chiedendoci se eravamo disposti a lavorare con lui”, che “alcuni mesi dopo si sono licenziati dalla IS 1 sia PI 2 _____ che _____” e che “entrambi sono andati a lavorare con PI 1 presso la _____” (AI 7, verbale d'interrogatorio 22.10.2002, p. 2). Ha pure sostenuto che la IS 1 “(...) ha sempre lavorato tanto”, che “è vero che da quando PI 1 ha lasciato la ditta, il lavoro è calato notevolmente” e che “dalle telefonate che i miei colleghi effettuavano o ricevevano dai clienti si capiva che tanti di questi si erano rivolti alla _____, poiché i prezzi erano più favorevoli oppure perché si fidavano del signor PI 1” (AI 7, verbale d'interrogatorio 22.10.2002, p. 2). _____ ha affermato di esercitare la sua attività presso la IS 1 come impiegato-dichiarante dall'1.6.2001 ed ha precisato di essere stato convocato presso la _____ unitamente ad altri colleghi, sostenendo che _____ PI 1 aveva chiesto loro di venire a lavorare presso questa società e inoltre che “il suo scopo era quello di riprendersi i suoi clienti e di portarli nella nuova ditta” (cfr. AI 7, verbale d'interrogatorio 25.10.2002, p. 1 e 2). Ha poi asserito che “dopo la partenza di PI 1 abbiamo tutti notato un calo di lavoro, nel senso che pian piano diversi clienti ci hanno abbandonato. Penso che questi abbiano trovato più convenienza presso la _____”, rilevando parimenti che “anche alla _____ era successo la stessa cosa, nel senso che diversi clienti avevano seguito PI 1 alla IS 1” (AI 7, verbale d'interrogatorio 25.10.2002, p. 3). _____ ha dichiarato di esercitare la sua attività lavorativa presso la IS 1 dal mese di gennaio 1998 e che “(...) PI 2 aveva fornito alla sorella di PI 1 informazioni sui clienti che in passato erano stati nostri” e di poter “(...) dire che da quando PI 1 era stato licenziato (...), il lavoro presso la IS 1 era comunque calato. Nel senso che alcuni clienti non sono più venuti da noi ed io suppongo che abbiano seguito PI 1” (AI 7, verbale d'interrogatorio 29.1.2003, p. 1 e 2). Ha poi sostenuto che la IS 1 avrebbe perso due grossi clienti, ma di non aver “(...) parlato con i

clienti che hanno cambiato per passare alla _____ (...)” (AI 7, verbale d’interrogatorio 29.1.2003, p. 3). _____, pure interrogato come testimone dinanzi alla polizia, ha precisato che era “ (...) al corrente della situazione che stava vivendo in quel momento la IS 1, poiché si sentiva quotidianamente parlare dei problemi e del fatto che il direttore PI 1 aveva intenzione di andarsene e di conseguenza portare con sé del personale e dei clienti (di) IS 1 ” (AI 7, verbale d’interrogatorio 3.2.2003, p. 1). Ha poi asserito di aver sentito PI 2 che “ (...) stava parlando con _____ PI 1 (...), al quale forniva i traffici di clienti che passavano dalla IS 1 ” e ha precisato che dal momento in cui il denunciato “ (...) aveva lasciato la IS 1 si era notato un calo di clienti ” (AI 7, verbale d’interrogatorio 3.2.2003, p. 2). Ha pure dichiarato che la IS 1 ha perso due clienti grossi e “ (...) altri clienti minori ”, ma di non aver mai parlato con i clienti dell’istante (AI 7, verbale d’interrogatorio 3.2.2003, p. 2 e 3).

E. 3.3

Ora, dal contenuto di queste dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, non appare che il denunciato abbia voluto o abbia preso in considerazione di arrecare un danno all’istante, violando in tal modo i propri doveri. Il fatto che il denunciato abbia convocato diversi collaboratori della IS 1 per offrire loro un posto di lavoro presso la _____ e il fatto che apparentemente alcuni clienti si sono rivolti a quest’ultima società, non comprova che egli abbia agito intenzionalmente per cagionare un nocumento all’istante. Giova inoltre rilevare che l’istante non ha concretamente comprovato di aver subito un pregiudizio proprio a causa dell’agire del denunciato. L’asserzione poi della IS 1 secondo cui il denunciato avrebbe “ (...) deliberamente deviato la clientela verso la _____ ” e che ciò avrebbe “ (...) provocato un pregiudizio per la vittima o ne ha perlomeno messo in pericolo la continuazione dell’attività ”, è da considerarsi una mera affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. In assenza di un agire intenzionale da parte del denunciato, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 158 CP.

E. 4

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell’istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall’indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie. A questo riguardo occorre rilevare che l’istante postula l’interrogatorio di _____ PI 1, _____ PI 2 e _____ PI 3 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 23/24.6.2003, p. 14): una loro audizione sarebbe comunque da considerarsi superflua, in quanto gli stessi non farebbero altro che confermare quanto esposto nelle loro osservazioni formulate in questa sede. Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.

E. 5

Occorre infine evidenziare che dall'estratto del registro di commercio del Canton _____ risulta quanto segue: "Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 11.06.2004 infolge Fusion mit der _____ _____ H, in _____. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die _____ _____ über" (estratto del registro di commercio del Canton _____). Considerato l'esito del gravame può pure restare irrisolta la questione della legittimazione dell'istante, essendo stata apparentemente sciolta a seguito della fusione con la suindicata società.

E. 6

Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 23 LCSl, 158 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, _____, che rifonderà a _____ PI 1, _____, CHF 500.-- (cinquecento), nonché a _____ PI 2, _____, ed a _____ PI 3, _____, ciascuno, CHF 250.--(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione : terzi implicati 1. PI 1 1 patrocinato da: PA 2 2. PI 2 3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.